



ORDINANZA N° 53

Prescrizioni comunali di prevenzione antincendio e per la manutenzione e pulizia dei terreni incolti in tema di tutela dell'incolumità delle persone e dell'igiene dei luoghi, in recepimento della D.G.R. n.05/48 del 29.01.2025 e s.m.i. e relativo Allegato n. 8.

Il Sindaco

Premesso che

- l'abbandono, l'incuria, la mancanza di un'adeguata manutenzione del "verde" da parte dei proprietari, dei conduttori di fondi e/o aree siti nel territorio comunale, soprattutto se confinanti con le vie di comunicazione (fascia dei terreni di frontalità) possono creare problemi per la presenza di erbacce e vegetazione incolta (soprattutto se secca), a causa dei rischi connessi alla propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica delle persone e dei beni.
- La Regione Sardegna, con DGR n.5/48 del 29.01.2025 ha approvato il Piano regionale 2023-2025 - Aggiornamento 2025, di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio 2023-2025 - di cui l'allegato 8, "PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO" - costituisce parte integrante, fatte salve le s.m.i.
- Il citato Allegato n. 8 del Piano regionale contiene le "Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi" ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 353 del 21.11.2000, e ss.mm.ii. e della L.R. n. 8 del 27.04.2016. Lo stesso disciplina le azioni e i comportamenti atti a eliminare/minimizzare l'innescò di incendio nelle aree a rischio, nei periodi a maggior pericolo di incendio boschivo. Inoltre dispone ai fini dell'immediata applicazione delle suddette prescrizioni e dell'avvio della campagna informativa rivolta ai cittadini e a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti e, alle quali prescrizioni, pertanto tutti i cittadini dovranno fare riferimento durante l'esplicazione delle varie attività lavorative e della vita quotidiana.
- Ai sensi dell'art. 5 dall'All.8 della D.G.R. n.05/48 del 29.01.2025
 - chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere organizzata l'attività di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) o al 112 - Numero unico per le emergenze.
 - chiunque sia in possesso di informazioni utili all'individuazione del responsabile di un incendio è tenuto a segnalarlo alle stesse utenze telefoniche.

Rilevato

Che la regolare fruizione della viabilità pubblica, può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale.

Considerato che

- La presenza, in tali aree incolte nel territorio comunale, di essenze vegetali sconfinanti su pubbliche vie e di aree inquinate da depositi di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, nonché la mancata pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, rendono favorevole la proliferazione di fauna, quali ratti, artropodi emofagi, parassiti e altre sgradite specie di fauna sinantropica, con conseguenti effetti pregiudizievoli per l'igiene, la salute pubblica e l'incolumità delle persone e dei beni esistenti.

- Il provvedimento di cui alla DGR n.5/48 del 29.01.2025, prevede che il Periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", **vige dal 1°giugno al 31 ottobre** (art.7 dell'Allegato 8 alla DGR n.5/48 del 29.01.2025, successivamente, per brevità definito All.8 della DGR n.5/48 del 2025) .

- Il sopraccitato periodo, in cui vige lo stato di "elevato pericolo di incendio boschivo", può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell'anno, con Determinazione del Direttore generale della Protezione civile, previa pubblicazione sul sito web della RAS (www.regione.sardegna.it).

- Dal 1° maggio fino al 31 ottobre viene elaborato quotidianamente, a cura del Centro Funzionale Decentrato (CFD) di protezione civile, il "Bollettino di previsione di pericolo di incendio", distinto in 4 livelli di pericolosità, consultabile sul sito istituzionale della Protezione Civile Regionale <http://www.sardegnaprotezionecivile.it/>, all'apposita sezione dedicata ai "Bollettini di previsione di pericolo di incendio"

- Il Comune di Cagliari, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato n. 8 della DGR n.5/48/2025, deve provvedere, entro il 1° giugno, al taglio di fieno e sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera pertinenza, inoltre tale adempimento dovrà riguardare la viabilità ubicata all'interno della fascia perimetrale di 200 metri dall'abitato, lungo la viabilità di emergenza e la fascia perimetrale esterna di proprietà comunale.

Ritenuto

- Necessario richiamare da parte dei i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, l'esecuzione di tutte le azioni previste ai sensi degli artt. 16 e 17 dell'All. 8 della DGR N.5/48/2025, in particolare:

- effettuare le pulizie da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, dell'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
- creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al precedente punto, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri.

Ritenuto inoltre

- Che i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, debbano tenere costantemente sotto controllo (sia da parte dei privati che degli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili per la gestione degli immobili) la crescita delle essenze perenni, nonché pulite e curate tutte le aree ricadenti nella fascia perimetrale dei 200 metri dall'abitato e inoltre tutte le aree presenti nel territorio comunale e, in particolare, quelle situate nel centro abitato.

- Necessario richiamare il D.P.R. n.753 del 11.07.1980 s.m.i, relativo alle distanze di rispetto da tenere dai tracciati ferroviari relativamente alle colture, piante, siepi etc. (ved.artt. 48,52,55).

- Indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e delle aree degradate, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni.

Visti:

- La D.G.R. n.5/48 del 29.01.2025 Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025 e s.m.i .

- L' Allegato n.8 della D.G.R. n.5/48 del 29.01.2025, recante "Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016".

- Il D.Lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione civile" che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile, e lo designa altresì all'art.12 c. 5a) responsabile" dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica..." .

- Il vigente Piano di PROTEZIONE CIVILE COMUNALE e relativi allegati, approvato con Deliberazione C.C. n.46 del 15.04.2026.

- L'Allegato n. 7 della D.G.R. n.5/48 del 29.01.2025: Pianificazione Comunale/Indice di Pericolosità/Rischio Comunale.

- La L. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

- Il DPR n.753 del 11.07.1980 s.m.i. "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", in particolare in riferimento agli artt. 48,52,55, riguardanti gli abbruciamenti in vicinanza delle linee ferroviarie, le distanze da tenere dai tracciati ferroviari relativamente alle colture, piante, siepi etc.

- Il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", art. 255.

- Il regolamento comunale: Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana (D.C.C.n.19 del 07.02.2023)

- Il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

Ritenuto

Che sussistano le condizioni previste dalla Legge per l'emissione dell'Ordinanza Sindacale contingibile e urgente.

Richiamato

Il recepimento delle disposizioni di cui alla D.G.R. n.5/48 del 29.01.2025 e relativo Allegato n.8, recante Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 353 del 21.11.2000, e ss.mm.ii. e della L.R n. 8 del 27.04.2016, succitati, allo scopo di eliminare le cause che possano costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché arrecare serio pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone e beni territorialmente esistenti.

Per le motivazioni in premessa,

ORDINA

Ai proprietari, ai conduttori, e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siano essi di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche) nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesso aree pertinenziali private, di procedere, entro e non oltre il 1° giugno del corrente anno, e successivamente ogni qualvolta necessario, e comunque fino al 31 ottobre del c.a. all'esecuzione di interventi di pulizia e di manutenzione, di seguito elencati ai punti 1, 2, 3, e 4 che dovranno essere tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi.

Interventi di pulizia e di manutenzione da effettuarsi entro il 1° giugno (e da ripetere con le disposizioni di cui al 1° comma del presente dispositivo):

1. Sfalcio dell'erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, presenti nelle proprietà private o pubbliche, situate nella fascia perimetrale territoriale dei 200 metri dall'abitato, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini, nonché in quelle presenti in tutti gli altri immobili od aree ricadenti nel territorio comunale e nel centro abitato.
1. Taglio di radici e di quelle parti aeree delle piante che, ancorché situate in aree diverse (private o di altri enti pubblici), provocano situazioni di pericolo ai luoghi sottoposti a pubblico passaggio, alle sedi stradali e in generale alle aree pubbliche.
2. Rimozione dello sfalcio e dei tagli, dalle aree di cui ai precedenti punti 1. e 2. e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge e dai regolamenti comunali vigenti.
3. Manutenzione, pulizia e spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche e la loro immissione negli scarichi principali.

DISPONE

- Per quanto non espressamente richiamato ai precedenti punti 1.,2.,3. e 4., il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dagli art. 16 e 17 dell'Allegato n.8 delle Prescrizioni regionali antincendio DGR. N.5/48 del 29.01.2025.

- Che per quanto non espressamente richiamato nel presente dispositivo, ciascun soggetto, per quanto di competenza, faccia riferimento alle "Prescrizioni Regionali Antincendio" Anno 2025 e s.m.i – con le quali vengono stabilite le: "Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 353 del 21.11.2000 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 8 del 27.04.2016, approvate con DGR 05/48 del 29.01.2025 ed ancora vigenti fino ad approvazione del nuovo PRAI (rif. all. 1 della DGR 05/48 succitata). Tali prescrizioni fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, seppure non allegate. In particolare si richiama la disposizione per la quale gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio DGR. N.5/48 del 29.01.2025 e relativo Allegato n. 8, citate nel presente dispositivo.

-Che in caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione di leggi e regolamenti statali e regionali, venga applicata ai contravventori la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente succitata, nonché dal regolamento comunale: Regolamento

per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana (D.C.C. n. 19 del 07.02.2023).

- Che ai contravventori della presente Ordinanza venga applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00), fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Prontuario delle sanzioni amministrative (Allegato D delle prescrizioni di cui alla DGR N.05/48 del 29.01.2025) stabilita dall'art.10 della L.353/2000 s.m.i, nonché quelle previste dalla LR n.8 27.04.2016 e dalla specifica normativa di settore.
- La revoca di ogni altro provvedimento precedentemente emesso per la specifica materia.

DEMANDA

- Al Servizio Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e a tutti soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale, il controllo e la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza nonché l'applicazione delle sanzioni per quanto di competenza;
- Al Servizio Protezione Civile, Autoparco, Protezione e Sicurezza sul Lavoro, al Servizio Parchi, Verde e gestione faunistica, al Servizio Igiene decoro urbano e ambiente, per la corretta osservanza delle presenti disposizioni per quanto di rispettiva competenza.

ORDINA ALTRESÌ

Di dare la massima pubblicità al presente provvedimento mediante il suo inserimento sul sito istituzionale dell'Ente nonché la sua divulgazione nei consueti modi di diffusione.

AVVERTENZE

In caso di inadempienza, il Comune si riserva di provvedere con ulteriori e separati provvedimenti coattivi a carico degli obbligati.

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna ai sensi dell'art.41 e segg. del D.Lgs 104/2010 ovvero, entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971.

Cagliari,

IL SINDACO

Massimo Zedda